

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce l'argomento, relazionando quanto segue:

La Regione Veneto, con legge 13 agosto 2004, n.15 ha ridisciplinato la materia del commercio in sede fissa, abrogando la precedente legge regionale 9.8.1999, n. 37.

Il Comune, a sensi dell'art. 6, comma 3, della citata nuova L.R. 15/2004 è tenuto a rivedere i criteri per l'insediamento e l'esercizio delle attività commerciali, a suo tempo approvati con deliberazione consiliare n.33 del 18.5.2000 sulla base dei principi elencati all'art.14, comma 1, della nuova legge regionale:

- a) modernizzazione del sistema distributivo;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
- h) rapporto tra densità di medie strutture-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.496 del 18.02.2005;
- i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.

Rispetto all'art.11 della abrogata legge regionale 37/1999 sono aggiunti due nuovi principi, quelli contraddistinti dalla lettera h) -rapporto di equilibrio – e dalla lettera i) - priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.

Dalle scelte attuate con i criteri in approvazione riportati nell'allegato C), si può notare che si è voluto rispettare complessivamente i principi regionali, intendendo darne la seguente attuazione nella realtà commerciale locale, tenendo conto che, pur nella liberalizzazione degli esercizi di vicinato voluta dalla normativa statale e regionale, viene confermato per le medie strutture il potere comunale di programmazione, che si esplica anche attraverso giustificate limitazioni a nuove aperture o alle dimensioni degli ampliamenti. Una totale liberalizzazione delle medie strutture non rispetterebbe infatti l'insieme dei criteri dati dalla Regione.

a) Modernizzazione del sistema distributivo: pur riconoscendo che la rete commerciale ha già assunto un discreto livello quantitativo e qualitativo di presenza, occorre garantire alle medie strutture possibilità ulteriori di ottimizzazione strutturale oltre che attraverso operazioni di accorpamento o concentrazione, così come previsto dalla programmazione regionale, anche attraverso ampliamenti volti ad evitare il raggiungimento di superficie di vendita eccessive negli esercizi già di ampie dimensioni e non operanti da almeno tre anni.

Per tale motivo va pure garantita la possibilità di nuove aperture su superfici contenute, tenendo conto che eventuali esigenze di maggior dimensionamento sono facilitate dalla legislazione regionale con la possibilità di concentrazione o di accorpamento di esercizi di vicinato già autorizzati con la legge n. 426/71.

La concretizzazione così data al criterio della "modernizzazione" si armonizza in modo ragionevole anche con i seguenti altri principi della L.R. 15/2004:

- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo, in quanto non si attua un blocco totale nel rilascio di nuove autorizzazioni nè di quelle per l'ampliamento, consentendo quindi alle ditte effettivi spazi di maggiore concorrenzialità;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, soprattutto per il settore alimentare, che rappresenta un servizio da garantire in modo capillare sul territorio per le categorie svantaggiate (anziani);
- e) equilibrio delle diverse forme distributive, tenuto conto che il commercio su aree pubbliche e le forme speciali di vendita svolgono già un ruolo significativo nel territorio;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali salvaguardata soprattutto attraverso possibilità di ampliamento e apertura non indiscriminante o totalmente liberalizzante.

Per i principi:

- g) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità;
- h) tutela di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici si ritiene che debbano trovare adeguato riscontro normativo a livello di programmazione urbanistico-edilizia.

È comunque previsto, anche nell'ambito delle singole istruttorie di rilascio delle autorizzazioni, che venga prodotta idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei parcheggi e l'accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione alle aree interessate dagli interventi ed all'organizzazione della relativa accessibilità veicolare.

1) LA D.G.R. 18 FEBBRAIO 2005, N. 496

In ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera h) dei suddetti principi, la Giunta Regionale ha emanato la D.G.R. 18 febbraio 2005, n. 496 «L.R. 13.8.2005, n. 15 - Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto – articolo 14, comma 1, lett. h) – rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato».

Per meglio comprendere le scelte che si vanno assumendo con la presente deliberazione si ritiene indispensabile richiamare alcune indicazioni espresse dalla Giunta Regionale nella premessa della citata DGR 496/2005:

«Nel predisporre il presente provvedimento di identificazione del rapporto di cui sopra, si è tenuto conto delle finalità della programmazione regionale, come definite all'articolo 1 della legge regionale, vale a dire, in sostanza, favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva che agevoli gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio nell'obiettivo di rivitalizzare il tessuto urbano ed economico oltre che sociale e culturale e che garantisca nel contempo una presenza equilibrata delle diverse forme distributive.

Lo sviluppo di un'equilibrata rete distributiva commerciale richiede pertanto la fissazione di un idoneo parametro di riferimento per la programmazione comunale, atto a preservare il territorio dagli effetti negativi, specie sotto il profilo dell'impatto ambientale e viabilistico, connessi ad un incremento della rete distributiva del medio dettaglio in assenza di adeguati strumenti normativi di controllo, come si è verificato in alcune realtà del Veneto in regime della previgente legge regionale n. 37 del 1999.

Nell'ambito delle finalità della programmazione regionale sopra descritte, con particolare riferimento agli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese nel territorio, appare necessario ed opportuno determinare il campo di applicazione del parametro di densità di cui trattasi, rimanendo salva la facoltà dei Comuni, nell'ambito della propria autonomia

programmatoria commerciale, di prevedere una disciplina maggiormente restrittiva nel rispetto dei criteri indicati nel presente provvedimento.

A tale scopo, si è quindi ritenuto opportuno escludere dalla verifica del parametro di densità in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, le medie strutture con superficie di vendita sino a mq.1000 nonché gli ampliamenti delle medie strutture di vendita operanti da almeno tre anni.

Con riferimento alla prima fattispecie, si è utilizzato quale criterio di riferimento per la programmazione comunale in ambito commerciale il medesimo limite dei 1000 mq che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale, assume rilievo ai fini della programmazione urbanistica delle medie strutture di vendita. Il limite di che trattasi, in base al dettato normativo, rileva i fini di una diversa disciplina urbanistica delle medie strutture, in quanto per quelle con superficie al di sotto dei 1000 mq la necessità di esplicite previsioni urbanistiche è meno cogente.

Nel contempo, l'esclusione degli ampliamenti delle medie strutture di vendita operanti da almeno tre anni si evince da una lettura coordinata di diverse disposizioni contenute nella legge regionale, volte a riqualificare le attività commerciali consolidate che operano nel territorio regionale (ad esempio, gli articoli 7 comma 2, 8 comma 1 lettere a) e b) e 15 comma 3, nella parte in cui viene riconosciuta come priorità, nell'esame delle domande concorrenti, l'ampliamento di attività esistenti rispetto all'apertura).

La verifica del parametro che dovrà contenere i dati relativi all'intera rete distributiva commerciale del Comune è, quindi, necessaria al fine della programmazione delle seguenti fattispecie autorizzatorie:

- nuove aperture di medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.000, come definite all'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale;
- ampliamenti delle medesime strutture di vendita non operanti da almeno tre anni;
- ampliamenti delle medie strutture di vendita, non operanti da almeno tre anni, con superficie inferiore ai mq.1000, che, per effetto dell'ampliamento stesso superano il predetto limite dei mq.1000.

Ai fini della verifica del parametro risultano, altresì, irrilevanti le concentrazioni o gli accorpamenti di medie strutture di vendita in quanto le superfici oggetto di concentrazione o di accorpamento sono già comprese nei dati necessari ai fini della costituzione del parametro medesimo.

Nel contempo, a seguito dell'introduzione normativa del settore misto, come previsto all'articolo 7, comma 4, lettera d) della legge regionale, si è reso necessario fornire alcuni criteri per il calcolo delle relative superfici di vendita ripartite nei settori alimentare e non alimentare, atteso che per tale settore non sono state previste dalle previgenti normative specifiche tipologie di autorizzazione commerciale.

I criteri di calcolo proposti si fondano sulle risultanze di uno studio condotto dall'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'articolo 3 della legge regionale, recante "L'individuazione del rapporto ottimale di densità medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato," giusta deliberazione della Giunta regionale n. 4174 del 30/12/2003; attraverso tale studio è stata effettuata un'operazione di monitoraggio a campione nel Veneto, relativo alle autorizzazioni per la commercializzazione di tutti i prodotti, rilasciate in base alla previgente normativa di cui alla legge 11/6/1971, n.426.

Da tale studio è emersa la prevalenza del settore alimentare sul settore non alimentare in misura pari al 60 per cento della superficie dedicata.

Detta prevalenza consente di applicare la medesima percentuale anche ai fini della determinazione del parametro di densità in relazione al settore misto, come meglio specificato nelle disposizioni allegate alla presente deliberazione.

Inoltre, ai fini dell'attività di monitoraggio in argomento, si ritiene opportuno assumere come ulteriore criterio di riferimento la superficie di vendita oggetto di autorizzazione commerciale o la superficie assentita in sede di nulla osta regionale o conferenza di servizi, qualora questa diverga dalla superficie autorizzata.

L'indice di equilibrio per la programmazione delle medie strutture di vendita

Con la citata DGR 18 febbraio 2005, n. 496 la Giunta Regionale ha disciplinato nel modo seguente l'indice di equilibrio indicato ai comuni come principio per fissare i criteri di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita:

«L'indice, come di seguito costruito, consente ai comuni di monitorare la rete distributiva del proprio territorio in funzione sia della tipologia di vendita (esercizio di vicinato, media e grande struttura di vendita) sia dei settori merceologici e segnala eventuali situazioni di squilibrio che possono essere tanto a favore quanto a sfavore della distribuzione commerciale riferita alle medio-grandi strutture di vendita. I comuni, in tal modo, nel determinare i propri criteri commerciali, hanno lo strumento idoneo per porre le giuste misure atte a ripristinare la situazione ottimale di equilibrio.

In fase di fissazione dell'indice si è proceduto di modo che lo stesso rispondesse ad alcune caratteristiche di base. In particolare tale indice può:

- essere utilizzato nelle diverse realtà territoriali del Veneto
- consentire semplicità di calcolo;
- facilitare un suo adeguamento automatico in caso di variazioni nella piccola distribuzione ovvero nel numero di esercizi di vicinato;
- mantenere una sostanziale parità tra la presenza di esercizi di vicinato da un lato e medio-grandi strutture di vendita dall'altro.

La formulazione di equilibrio proposta, da verificarsi separatamente per i due settori merceologici dell'alimentare e del non alimentare (comprendente sia il non alimentare generico (L.R 15/2004, art. 7, co. 4, lett. b) che il non alimentare a grande fabbisogno di superficie (L.R 15/2004, art. 7, co. 4, lett. c)), è quindi la seguente:

$$\frac{\text{somatoria superfici di vendita di esercizi di vicinato}}{\text{somatoria superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita}} = 1,0$$

Al numeratore devono essere conteggiate le superfici di vendita relative a tutti gli esercizi di vicinato, distinti per ciascun settore merceologico. Al denominatore devono essere conteggiate le superfici di vendita, distinte per ciascun settore merceologico, di tutte le medie strutture di vendita di cui all'art.7, comma 1, lett. b) e comma 3 della legge regionale, a prescindere dal tempo di operatività delle stesse, nonché di tutte le grandi strutture.

La prima prova di calcolo del rapporto di equilibrio, con i dati degli esercizi commerciali rilevati al 15.10.2005, è riportata in ALLEGATO A).

I rapporti calcolati sono:

- **0,826 per i settori alimentare e misto**
- **0,572 per i settori non alimentare e non alimentare a grande fabbisogno di superficie di vendita.**

Tali dati evidenziano la prevalenza delle medie-grandi strutture di vendita rispetto agli esercizi di vicinato.

2) LA SITUAZIONE DEL SETTORE COMMERCIALE

Si ritiene anzitutto indispensabile richiamare alcuni dati sull'attuale situazione del settore commerciale, con riferimento all'attuale dimensionamento della rete di vendita comunale, che interesserà la programmazione in esame.

I dati riportati nella tabella in ALLEGATO B) evidenziano le seguenti caratteristiche della rete distributiva locale:

- a) lo sviluppo del sistema commerciale ha interessato in modo prevalente il settore non alimentare, con una evoluzione che può dirsi positiva poiché indica una minore

polverizzazione della rete commerciale nei settori merceologici dei beni di largo e generale consumo ed una maggiore articolazione, qualificazione e diversificazione del settore dei generi vari;

- b) si è assistito nell'ultimo decennio ad un ammodernamento delle strutture commerciali, sia mediante ampliamenti delle strutture esistenti, che con la realizzazione di nuove strutture, anche con operazioni di accorpamento o concentrazione in base alla previgente legislazione;
- c) nel complesso si può osservare che l'intero territorio comunale non è sufficientemente dotato di servizi commerciali per il settore alimentare uniformemente dislocati. Si assiste inoltre ad un progressivo ridimensionamento del settore alimentare per effetto anche dell'evasione di acquisti nelle grandi strutture di vendita delle zone limitrofe.

3) I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE

Con il presente provvedimento il Comune deve determinare i "Criteri di rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita" con superficie da mq 151 a mq. 1500.

Per non trascrivere in norma comunale i criteri e gli indirizzi dati dalla regione con la citata L.R. n. 15/2004 si ritiene più opportuno attribuire in toto valore normativo agli indirizzi regionali medesimi, come si può riscontrare nella "norma finale" del provvedimento in approvazione. Ciò consente di evitare ulteriori problematiche interpretative per differenti versioni dei testi normativi.

La presente programmazione comunale è costruita sulla base dei principi elencati all'art. 14, comma 1, della nuova legge regionale, soprariportati.

Essi vanno rispettati nel loro insieme, tenendo conto delle specificità della realtà commerciale locale.

Occorre inoltre tenere conto che, pur nella tendenza liberalizzatrice espressa dapprima nella normativa statale di cui al D. Lgs 114/1998 ed in parte ora dalla nuova normativa regionale, viene confermato per le medie strutture il potere comunale di programmazione, che si esplica anche attraverso giustificate limitazioni a nuove aperture o alle possibilità degli ampliamenti.

Una totale liberalizzazione delle medie strutture non rispetterebbe infatti l'insieme dei criteri dati dalla Regione e la stessa competenza programmatica del Comune esercitata attraverso l'approvazione di appositi criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

L'impianto normativo del settore ha infatti liberalizzato solo gli esercizi di vicinato.

L'applicazione dell'indice di equilibrio

In base a quanto si può verificare all'art. 4 dei criteri posti in approvazione si è data applicazione all'indirizzo regionale, come segue

A. NUOVE APERTURE O AGGIUNTA DI SETTORE

A.1) Settori alimentare e misto

- A.1.1) È sempre consentito il rilascio di autorizzazioni per il settore alimentare o misto, fino alla superficie massima pari a mq. 1.000.
- A.1.2) Per gli esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 1000: è consentito il rilascio di autorizzazioni, nel rispetto delle priorità di cui al successivo art. 5 e dell'indice di equilibrio risultante dal rapporto di cui all'art. 3, nel limite di quanto disponibile dalla differenza tra la superficie globale di vendita degli esercizi di vicinato rispetto alla superficie globale di vendita delle medie e grandi strutture, al netto di mq. 1.000.

A.2) Settori non alimentare e non alimentare a grande fabbisogno di superficie

- A.2.1) È sempre consentito il rilascio delle autorizzazioni per esercizi con superficie di vendita fino a mq 1000.
- A.2.2) Per gli esercizi con superficie di vendita superiore a mq 1000: è consentito il rilascio di autorizzazioni, nel rispetto delle priorità di cui al successivo art. 5, nel limite di quanto disponibile dalla differenza tra la superficie globale di vendita degli esercizi di vicinato rispetto alla superficie globale di vendita delle medie e grandi strutture, al netto di mq. 1000.
- A.2.3) Per i prodotti di complemento merceologico orto-florovivaistico di cui alla legge regionale 12.04.1999, n. 19, è sempre dovuto il rilascio dell'autorizzazione nei limiti e con le modalità previsti dalla D.G.R. 27.07.1999, n. 2681.

B. AMPLIAMENTI

B.1) Esercizi dei settori alimentare e misto

- B.1.1) Esercizi con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000: ampliamento sempre consentito fino al limite massimo di mq. 1.000 (art. 17, comma 1, lettera a).
- B.1.2) Esercizi **esistenti e operanti da almeno tre anni** alla data di entrata in vigore dei presenti criteri : ampliamento sempre consentito fino al limite massimo di mq. 1.500 (art. 17, comma 1, lettera b).
- B.1.3) Esercizi **esistenti e non operanti da almeno tre anni** alla data di entrata in vigore dei presenti criteri che per effetto dell'ampliamento superano i mq. 1.000: ampliamento consentito solo con la disponibilità di superficie risultante dal rapporto di cui all'art. 3.
- B. 1.4) Esercizi **esistenti e non operanti da almeno tre anni** con superficie di vendita superiore a mq. 1.000: ampliamento consentito solo con la disponibilità di superficie risultante dal rapporto di cui all'art. 3.

B.2) Esercizi dei settori non alimentare e non alimentare a grande fabbisogno di superficie

- B.2.1) Esercizi con superficie di vendita inferiore a mq. 1000: ampliamento sempre consentito fino al limite massimo di mq. 1000.
- B.2.2) Esercizi **esistenti e operanti da almeno tre anni** alla data di entrata in vigore dei presenti : ampliamento sempre consentito fino al limite massimo di mq. 1.500 (art. 17, comma 1 lettera b).
- B.2.3) Esercizi **esistenti e non operanti da almeno tre anni** dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri che per effetto dell'ampliamento superano i mq. 1.000: ampliamento consentito solo con la disponibilità di superficie di risultante dal rapporto di cui all'art. 3.
- B.2.4) Esercizi **esistente e non operanti da almeno tre anni** dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri con superficie di vendita superiore a mq. 1.000: ampliamento consentito solo con la disponibilità di superficie risultante dal rapporto di cui all'art. 3.

4) LE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Si è scelto di adottare un criterio di massima semplificazione, tenendo conto:

- a) che esiste già un regolamento governativo, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, che disciplina in dettaglio contenuti, tempi e procedura delle domande soggette a silenzio assenso, quali appunto quelle per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98;
- b) che va richiesta solo la documentazione strettamente essenziale per l'istruttoria del procedimento, come prescrive la legge n. 241/90.

Peraltro, l'obbligo in alcuni casi di verificare l'indice di equilibrio per il rilascio delle autorizzazioni e di rispettare criteri di priorità ha reso necessaria una più puntuale disciplina degli aspetti procedurali, con particolare riguardo ai casi di ammissibilità o di procedibilità delle istanze, analogamente a quanto disciplinato dalla Regione per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.

Norme di carattere generale

Come già previsto nei criteri approvati nel 1999, appare ancora importante e necessario includere nel provvedimento in approvazione anche alcune norme di carattere generale di disciplina soprattutto di aspetti burocratici prima previsti dalla legge 426/71 e dal D.M. n. 375/88 e non più ripresi dalla L.R. 15/2004 e dal D.Lgs. n. 114/98, al quale la medesima ancora rinvia per quanto in essa non disciplinato, con difficoltà gestionali di alcune competenze tuttora a carico dei comuni soprattutto per il corretto svolgimento dell'attività istruttoria delle pratiche o dei rapporti connessi al regime autorizzatorio.

Del resto la legittimazione ad emanare tali norme risiede nella potestà comunale di esplicitare la propria autonomia regolamentare nel rispetto delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tecnica regolamentare

Una precisazione finale riguarda la tecnica adottata nella costruzione della presente regolamentazione nella quale non si è voluto trascrivere o parafrasare disposizioni già contenute nel D.Lgs. n. 114/98 o nella L.R. n. 15/2004.

Si tratta pertanto di norme a stretto carattere locale, esplicitazione delle scelte programmatiche e disciplinari attuate per un migliore assetto della rete distributiva nel territorio comunale.

Del resto lo stesso all'articolo 8, comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 114/98 - che resta norma di principio - prevede che: "Il Comune adotta le norme sul procedimento ... nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento".

Consultazioni e procedura di approvazione

Il testo della normativa qui posta in approvazione è stato realizzato sulla bozza proposta dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana, la quale ne ha curato la realizzazione attraverso un gruppo di lavoro costituito da funzionari dei comuni e delle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti, alla quale sono state apportate modifiche nell'ambito della propria autonomia di programmazione commerciale.

In via definitiva sono state poi interpellate, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 comma 1 della legge regionale n. 15/2004, le seguenti organizzazioni di tutela dei consumatori, associazioni di categoria degli operatori e associazioni dei lavoratori del commercio:

ASCOM, Confesercenti, Federcomm, Faid-Federdistribuzione, Fed.Provinciale Cooperative, Feder.Consumatori, ADICONSUM, FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS.

Alla consultazione hanno risposto:

L'Associazione Commercio Turismo e Servizi del Mandamento di Conegliano con nota n. 138 in data 10.11.2005 e la CONFESERCENTI di Conegliano con del 14.11.2005, quali risultano depositate agli atti del Consiglio, osservazioni mirate ad una limitazione più restrittiva rispetto a quella programmata che non si ritengono di accogliere;

Dichiara, in conclusione, una disponibilità, qualora si presentasse la necessità, di adeguare il regolamento, tenuto conto del fatto che il territorio del Comune non è ritenuto appetibile per tale forma di attività.

Il Consigliere Busiol dichiara di essere in linea con il parere espresso dalle Associazioni di categoria, tenuto conto del fatto che sul territorio vi è una penuria di richieste e che vi è l'intenzione di tutelare le attività esistenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;

Vista la DGR 18 febbraio 2005, n. 496;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto che l'istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di regolarità tecnica;

Visti gli articoli 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il "quorum strutturale" e il "quorum funzionale";

Con voti favorevoli n.10, contrari n.4 (Busiol, Bet, Faldon, Rosolen), espressi per alzata di mano da n.14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento "CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA" nel testo in ALLEGATO C) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

2) Il Responsabile del 1° Servizio provvederà all'esecuzione del presente atto dandone comunicazione alle Associazioni di Categoria, alle Organizzazioni Sindacali ed alle Associazioni dei Consumatori.

Allegati (omissis)

*_*_*_*_*